il Giornale

Consiglio Superiore della Magistratura
Ufficio relazioni con i mezzi di informazione

Data 22-02-2013
Pagina 12
Foglio 1 / 2

IL CASO Accolto il ricorso di un pensionato

Primo altolà dei giudici: bocciato il redditometro

Il tribunale di Napoli: l'Agenzia delle entrate non può invadere la privacy dei cittadini. Il provvedimento del governo dichiarato «illegittimo e nullo»

Anna Maria Greco

Roma C'è un giudice, a Napoli, che senza tanti complimenti «annulla» il redditometro. Ordina all'Agenzia delle entrate di non invadere la *privacy* di un cittadino con questo strumento e, se l'ha già fatto, di distruggere tutti i dati.

Succede a Pozzuoli, sezione distaccata del tribunale partenopeo, dove ieri il giudice Antonio Lepre ha firmato l'ordinanza che accoglie *in toto* il ricorso cautelare di un pensionato, deciso a impedire che il fisco metta il naso in casa sua e nella sua vita attraverso le sue spese.

Un precedente clamoroso, che apre la strada ad un contenzioso potenzialmente enorme: ogni italiano potrebbe, infatti, andare in tribunale per farsi tutelare preventivamente e chi è già stato colpito potrebbe fare ricorso al giudice tributario contro l'accertamento.

Nel mirino c'è il regolamento emanato dal governo Monti il 24 dicembre 2012. Quel decreto ministeriale è «non solo illegittimo, ma radicalmente nullo» e questo «per carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione» rispetto al «perimetro» tracciato dalla legge, approvata sotto il governo Berlusconi.

Il redditometro, per il giudice, è «al di fuori della legalità costituzionale e comunitaria» e non esiste la base giuridica perché l'Agenzia delle entrate possa controllare le spese dei cittadini. Insomma, gli accertamenti con il redditometro sono illeciti. La bocciatura è definitiva, anche se vale solo nel caso specifico e come precedente giurisprudenziale. Il ricorso, infatti, non è contro la legge (si andrebbe alla Consulta) ma contro le norme che la applicano: se non lo fanno secondo le regole, il giudice ha il potere-dovere di disapplicarle.

«È importante - spiega Roberto Buonanno, l'avvocato del ricorrente - che la nullità del redditometro venga stabilita neppure in base alla Costituzione ma ai diritti primari, che vengono prima. Il mio cliente è un pensionato che vive di risparmi e non ha nulla da nascondere, ma non vuole che si sorveglino i movimenti sul suo conto corrente, seppure a fini fiscali. La sua è una battaglia di libertà, quella che distingue uno stato democratico, in cui si rispetta la riservatezza, da uno stato di polizia».

Il giudice Lepre cita la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, lo stesso Trattato Ue, oltre a una sfilza di articoli della Costituzione violati. E critica il fatto che «l'Agenzia delle entrate, anziché intensificare i controlli sulla realtà ai fini della ricostruzione reale dei redditi, tenda invece a privilegiare l'accertamento con il redditometro, meno dispendioso per costi e energia» e anche difficile da contrastare. Questo strumento «pone in evidente pericolo l'integrità morale della sfera privata».

Vuol dire che i cittadini devono essere trattati come individui in buona fede e non come presunti colpevoli. E che quello dell'Agenzia delle entrate non può essere uno strapotere, da cui il cittadino ha difficoltà a difendersi. Non possono fare tanto neppure i pubblici ministeri.

Che succederà, a questo punto? Se la tesi di Lepre verrà accolta dai colleghi, il redditometro sarà in serio pericolo e l'Italia rischia una condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo.

«Si tratta - dice l'avvocato Bonanno - di un suggerimento agli altri magistrati e soprattutto al legislatore, perché renda meno invasivo questo sistema di accertamenti presunti. Bisognerà vedere come risponderà il ministero delle Finanze. Io, intanto, farò subito un ricorso preventivo e ho già decine di clienti che vogliono fare lo stesso».

I numeri

20%
L'accertamento sintetico è ammesso solo quando il reddito complessivo accertabile risulta superiore di almeno il 20% rispetto a quello dichiarato

3
Le «classi» attribuite al contribuente, sulla base di tre caratteristiche (composizione familiare, età, area geografica) per giungere al «reddito presunto»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.